PATTO DI COLLABORAZIONE PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DELLA FRAZIONE DI SAN MARTINO IN GATTARA NEL COMUNE DI BRISIGHELLA

TRA

L'Unione della Romagna Faentina, di seguito denominata "Unione", avente sede in Faenza, Piazza del Popolo 31, codice fiscale n. 90028320399, rappresentata ai fini del presente atto dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici, ing. Patrizia Barchi,

E

Il sig. Yuri Fabbri, nato a

quale cittadino

attivo, di seguito denominato "aderente";

PREMESSO

- che l'art. 118, comma 4, della Costituzione nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- che l'Unione della Romagna Faentina con delibera del Consiglio dell'Unione n. 70 del 21/12/2018 ha altresì approvato apposito Regolamento che disciplina la collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura dei beni comuni e l'accesso a specifiche forme di sostegno;
- che ai sensi di detto regolamento è stata acquisita agli atti dell'Unione una proposta di collaborazione dal sig. Yuri Fabbri una proposta di collaborazione volta alla cura delle aree verdi della frazione di San Martino in Gattara sita nel Comune di Brisighella (prot. 53872 del 01/07/2021);
- che il patto di collaborazione è lo strumento con cui l'Unione e i cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura dei beni comuni;
- che lo schema del presente patto è stato adottato con D.D.<u>1902</u> はつりん

SI DEFINISCE QUANTO SEGUE

1. OBIETTIVI E OGGETTO DELLA PROPOSTA

Il presente patto di collaborazione definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra l'Unione e l'aderente per la realizzazione delle attività e degli interventi concordati in fase di coprogettazione.

In particolare, la collaborazione è finalizzata a migliorare gli standard di pulizia e di decoro della frazione di San Martino in Gattara, attraverso opera di pulizia ordinaria. Gli obiettivi della collaborazione sono:

- garantire una maggiore pulizia dei giardini, delle aree verdi e degli spazi comuni di San Martino in Gattara;
- incentivare la frequentazione di tali spazi da parte dei cittadini, delle associazioni e degli istituti scolastici presenti nelle vicinanze, anche al fine di aumentare il controllo sociale ed evitare situazioni di degrado urbano;

Yei 7052

- favorire un aumento del senso civico e del rispetto degli spazi comuni, trasmettendo un messaggio che possa incentivare la cooperazione e la partecipazione dei cittadini e delle cittadine nel prendersi cura degli spazi della città.

Le attività portate avanti dall'aderente sono:

- taglio dell'erba in alcuni punti della frazione di san Martino in Gattare ed in particolare presso il cimitero, il parco giardino pubblico, l'area della stazione ferroviaria e l'area della scuola dell'infanzia (anche con l'utilizzo di decespugliatore);
- segnalazione tempestiva all'Unione delle situazioni di danneggiamento o di pericolo, della presenza di rami o alberi pericolanti, di atti di vandalismo (anche grafico), della presenza di rifiuti pericolosi e/o ingombranti, di guasti, malfunzionamenti o non utilizzabilità di arredi e attrezzature riscontrate nello svolgimento delle attività previste dal presente patto.

2. MODALITA' DI COLLABORAZIONE

Le parti si impegnano a operare:

- a) in uno spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione delle attività;
- b) conformando la propria attività ai principi della sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza e sicurezza;
- c) ispirando le proprie relazioni ai principi di fiducia reciproca, responsabilità, sostenibilità, proporzionalità, piena e tempestiva circolarità delle informazioni, valorizzando il pregio della partecipazione. In particolare, le parti si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività anche mediante il coinvolgimento di altri Settori e Servizi interni ed esterni all'Unione;
- d) svolgendo le attività indicate nel presente patto nel rispetto dei principi del Regolamento sui beni comuni e la cittadinanza attiva.

L'aderente si impegna a:

- a) eseguire correttamente le attività di cui al punto 1, garantendo il rispetto di quanto previsto dal presente patto, anche esercitando un funzionale potere di iniziativa segnalando al Servizio competente le situazioni non ritenute conformi al presente patto;
- b) portare avanti le attività di cui al punto 1 del presente patto facendo riferimento alle eventuali indicazioni e istruzioni tecnico-operative che verranno fornite dall'Unione (Settore Lavori Pubblici - Servizio Coordinamento Lavori Pubblici Brisighella);
- c) non ostacolare gli interventi di pulizia e manutenzione degli spazi eventualmente portati avanti dall'Unione o da terzi interessati a lavori di carattere pubblico;
- d) utilizzare, durante lo svolgimento delle attività, tesserini identificativi dei volontari forniti dall'Unione;
- e) utilizzare propri materiali o beni di consumo (quali ad esempio guanti da lavoro, scarpe antinfortunistiche, giubbotto catarifrangente, materiali e strumenti da giardinaggio);
- f) conferire eventuali rifiuti nel rispetto delle indicazioni fornite dal Servizio competente ed in accordo con il gestore del servizio di raccolta dei rifiuti;
- g) comunicare all'Unione l'eventuale interesse di altri cittadini o soggetti, in forma singola o associata, alle attività indicate al punto 1. Eventuali ulteriori cittadini o

- soggetti che aderiranno alle attività verranno indicati in appositi elenchi allegati al presente documento, anche successivamente alla data di sottoscrizione dello stesso, secondo uno spirito di inclusività e di apertura;
- h) concordare preventivamente con l'Unione (Settore Lavori Pubblici Servizio Coordinamento Lavori Pubblici Brisighella) l'eventuale acquisto o noleggio urgente di materiali strumentali, beni di consumo e dispositivi di protezione individuale necessari alle attività previste dal patto di collaborazione, nelle forme previste successivamente e dal Regolamento;
- i) di osservare le seguenti disposizioni per tutto il periodo di validità dell'emergenza sanitaria covid-19:
 - 1) mantenere un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri durante lo svolgimento delle attività;
 - 2) evitare contatti ravvicinati e strette di mano fra i cittadini attivi;
 - 3) utilizzare la mascherina nei momenti in cui si entra in contatto con altri cittadini attivi o col personale dell'Unione, prima dello svolgimento delle attività;
 - 4) evitare lo scambio fra i cittadini attivi di materiali ed attrezzature personali;
 - 5) astenersi dallo svolgere le attività qualora si fosse in condizione di stato febbrile con temperatura corporea superiore a 37,5 gradi;
 - 6) astenersi dallo svolgere le attività qualora si abbiano avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al Covid19 nei 14 giorni antecedenti;
 - 7) attenersi alle indicazioni del personale dell'Unione in merito alla possibile sospensione delle attività a fronte di una recrudescenza dell'ondata epidemica.

L'Unione si impegna a valutare eventuali segnalazioni giunte dall'aderente circa la necessità di interventi straordinari di manutenzione e cura del verde o la messa a dimora di arredi, nonché gli adeguamenti necessari per rendere maggiormente efficaci le azioni previste dal presente patto di collaborazione nell'interesse della cittadinanza, nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto delle priorità di intervento dell'Unione.

3. RENDICONTAZIONE, VALUTAZIONE E VIGILANZA

L'aderente si impegna a fornire a cadenza annuale al Settore Lavori Pubblici - Servizio Coordinamento Lavori Pubblici Brisighella una relazione sintetica che illustri le attività portate avanti, anche attraverso l'utilizzo di immagini fotografiche ed in via telematica. L'Unione si riserva la facoltà di effettuare le opportune valutazioni sulla realizzazione delle attività tramite eventuali sopralluoghi specifici.

Al termine dell'attività di collaborazione il Settore Lavori Pubblici – Servizio Coordinamento Lavori Pubblici Brisighella predisporrà una relazione finale che evidenzi gli obiettivi, gli indirizzi e le priorità di intervento della presente collaborazione, le azioni i servizi resi, i risultati raggiunti e le risorse utilizzate.

Qualora il Servizio competente riscontri la mancata osservanza delle condizioni stabilite dal presente patto da parte dell'aderente (e in particolare in caso di eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, alle persone o cose), l'Unione può recedere unilateralmente dall'accordo con effetto immediato.

4. FORME DI SOSTEGNO

L'Unione, anche con il supporto di personale qualificato, sostiene la realizzazione delle attività concordate attraverso:



- a) l'utilizzo dei mezzi di informazione dell'Unione per la promozione e la pubblicizzazione delle attività (anche utilizzando i materiali eventualmente prodotti dal proponente in relazione alle attività previste nel presente patto);
- b) l'eventuale affiancamento da parte di personale dell'Unione per il miglior svolgimento delle attività;
- c) estensione della copertura assicurativa dell'Unione per la responsabilità civile verso terzi per i rischi connessi allo svolgimento delle attività (ente contraente Unione della Romagna Faentina – polizza ITAS Mutua);
- d) estensione della copertura assicurativa del Comune per gli infortuni che l'aderente dovessero subire durante lo svolgimento delle attività (ente contraente Unione della Romagna Faentina polizza AXA Assicurazioni).

L'Unione si impegna altresì a corrispondere un rimborso dei costi sostenuti dall'aderente di cui al presente patto per l'eventuale acquisto urgente di carburante necessario all'utilizzo delle attrezzature (decespugliatore). Gli acquisti dovranno avere modico valore corrispondente all'effettivo utilizzo per le finalità della collaborazione. Gli eventuali rimborsi, che avverranno nei limiti delle disponibilità di bilancio dell'Unione e comunque fino ad un limite massimo di 100 euro annui, saranno erogati a seguito di presentazione di idonei giustificativi attestanti le spese sostenute per lo svolgimento delle attività oggetto dei patti di collaborazione.

Si ribadisce che non possono essere corrisposti, in via diretta o indiretta, compensi di qualsiasi natura ai cittadini che svolgono attività di cura condivisa dei beni comuni, a fronte delle attività prestate, che vengono svolte personalmente, spontaneamente e a titolo gratuito.

5. DURATA, SOSPENSIONE E REVOCA

La durata del presente patto di collaborazione è da intendersi a partire dalla data di sottoscrizione di entrambe le parti e con termine al 31/12/2024. L'aderente si impegna a dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni delle attività che possano incidere su quanto concordato nel presente patto di collaborazione.

6. RESPONSABILITA'

Le attività previste nell'ambito del presente patto di collaborazione verranno svolte sotto la responsabilità dell'aderente che si impegna a:

- a) rispettare le indicazioni e le istruzioni fornite dall'Unione attraverso la definizione del presente patto. In tale cornice, le attività previste nel presente patto di collaborazione verranno svolte sotto la responsabilità dell'aderente, configurandosi come libera iniziativa ed escludendosi ogni equiparazione alla prestazione di lavoro subordinato;
- rispondere in maniera personale per eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, alle persone o cose nell'esercizio delle attività disciplinate dal presente patto di collaborazione.

Per quanto non espressamente convenuto vale il Regolamento per la cittadinanza attiva e i beni comuni (delibera n. 70/2018).

Brisighella, lì
$$\frac{2.6 \text{ AGO}}{1000}$$

Per l'Unione della Romagna Faentina, il Dirigente del Settore Lavori Pubblici

Ing. Patrizia Barchi
Comerce Doce
Il cittadino attivo
Sig. Yuri Fabbri
<u> </u>
Per presa d'atto del patto di collaborazione, il Sindaco di Brisighella
Dr. Massimiliano Pederzoli
- Java Maria
V

